

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(64/432/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3) è già applicato e che un regolamento simile è previsto per il settore delle carni bovine; che tali regolamenti riguardano altresì gli scambi di animali vivi;

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato in particolare a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende parimenti ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari degli animali delle specie bovina e suina saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie;

Considerando che per eliminare tali disparità è necessario adottare misure nell'ambito della politica agricola comune e parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

Considerando che il diritto che hanno gli Stati membri, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni

(1) GU n. 61 del 19. 4. 1963, pag. 1254/63.

(2) Vedi pag. 2009/64 della presente Gazzetta.

(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, non li libera tuttavia dall'obbligo di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti e restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;

Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese speditore l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto rispondano a determinate condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose;

Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie per quel che riguarda l'osservanza di tali condizioni, è necessario prevedere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato di sanità che accompagni gli animali fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia contagiosa e qualora, anche senza esserne affetti, possano propagare tale malattia, o infine qualora essi non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

Considerando che non è giustificato consentire agli Stati membri di rifiutare l'introduzione di bovini e suini nel loro territorio per motivi diversi da quelli di polizia sanitaria e che, di conseguenza, nell'assenza di motivi che vi si oppongano e a richiesta dello speditore o del suo mandatario, occorre consentirgli di rispettare gli animali nel paese speditore;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario nonché all'autorità centrale competente del paese speditore;

Considerando che è opportuno fornire allo speditore, nel caso in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o restrizione, tra questi e

l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario, scelto entro una lista stabilita dalla Commissione;

Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi e per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva, senza correre rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati membri destinatari concedano deroghe generali o speciali;

Considerando che in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che occorre prevedere una procedura semplificata di modifica per gli allegati da B a D, dato che le norme che vi figurano hanno un carattere tecnico e sono soggette ad evoluzione; che, quindi, è indicato affidare alla Commissione la cura di procedere a tali modifiche, previa consultazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari degli animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) *azienda*: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

b) *animale da macello*: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello la cui regolamentazione permetta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, verso un macello designato a tal fine dall'autorità centrale competente. In questo ultimo caso, gli animali devono essere macellati in detto macello al più tardi settantadue ore dopo la loro introduzione nel mercato;

c) *animali da allevamento o da produzione*: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) *bovino indenne da tubercolosi*: l'animale della specie bovina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A punto I 1;

e) *allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi*: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A punto I 2;

f) *bovino indenne da brucellosi*: l'animale della specie bovina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 1;

g) *allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi*: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 2;

h) *allevamento bovino indenne da brucellosi*: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 3;

i) *suino indenne da brucellosi*: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II B 1;

k) *allevamento suino indenne da brucellosi*: l'allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II B 2;

l) *zona indenne da epizootia*: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico:

- i) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,
- ii) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

m) *malattie soggette a denuncia obbligatoria*: le malattie elencate nell'Allegato E;

n) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

o) *paese speditore*: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro ;

p) *paese destinatario*: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila affinché vengano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente animali delle specie bovina e suina che rispondono alle condizioni generali stabilite nel paragrafo 2, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 7, nonché alle condizioni speciali stabilite nei paragrafi da 3 a 6 per alcune categorie di animali delle specie bovina e suina.

2. Gli animali delle specie bovina e suina, indicati nella presente direttiva, devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) essere stati acquistati in una azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

- i) essere situata al centro di zona indenne da epizootia,
- ii) essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);
- iii) essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

c) avere soggiornato in un'azienda qual'è definita alla lettera b) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario ufficiale potrà certificare il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla lettera d) e posti sotto controllo di un veterinario ufficiale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

d) essere identificati mediante un contrassegno auricolare ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da un bollo durevole che ne consenta l'identificazione;

e) essere avviato direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione;

- i) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari;
- ii) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello, dall'altra;

iii) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese speditore;

f) essere caricati per il trasporto, verso il paese destinatario conformemente alle disposizioni della lettera e), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia;

g) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del paese speditore;

h) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da un certificato sanitario conforme all'Allegato F (modelli da I a IV), rilasciato il giorno del carico almeno nella lingua del paese destinatario e la cui validità è di giorni 10.

3. I bovini da allevamento o da produzione devono inoltre:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e B;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C;

d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni dell'Allegato D, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificamente patogeni;

4. I suini da allevamento o da produzione, inoltre, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C; la siero-agglutinazione è richiesta solo per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

5. Gli animali da macello, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose applicato da uno Stato membro.

6. I bovini da macello, purché siano d'età superiore a 4 mesi, devono inoltre:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore; tuttavia, la durata di validità della vaccinazione è portata a 12 mesi per i bovini rivaccinati negli Stati membri in cui tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e B;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C, un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro.

7. Sono altresì ammessi agli scambi intracomunitari: gli animali da allevamento o da produzione o gli animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro, purché tale mercato risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale,

b) essere situato al centro di zona indenne da epizoozia e trovarsi in una località in cui non si tenga un altro mercato di bestiame lo stesso giorno,

c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello, che rispondano alle condizioni degli scambi intracomunitari, previste dai paragrafi da 2 a 6, e dall'articolo 4 nella misura in cui tali condizioni siano applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera e). Prima di essere avviate al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle disposizioni del pre-

sente paragrafo, gli animali possono essere condotti in un luogo di raccolta controllato ufficialmente, purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere e) e g), e spediti verso il paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda d'origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico deve essere imputata al periodo di 30 giorni previsto dal paragrafo 2, lettera c), senza che il tempo necessario a questa operazione superi 4 giorni.

8. Il paese spediteur designa i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione ed i mercati autorizzati di animali da macello, previsti dal paragrafo 7. Esso comunica tali autorizzazioni alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.

9. Il paese spediteur determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale dei mercati e dei luoghi di raccolta di cui al paragrafo 7, e si accerta dell'applicazione di tale controllo.

10. Nel caso previsto dal paragrafo 7, occorre apportare le menzioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato F (modelli da I a IV).

11. Il paese spediteur determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale delle stalle dei commercianti e si accerta dell'applicazione di tale controllo.

12. Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure ufficiali di divieto adottate in seguito all'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati nel paragrafo 2, lettera b) sub ii) e iii), e nell'articolo 2, lettera l), hanno effetto a decorrere dalla data in cui sono state ufficialmente abrogate tali misure di divieto.

Articolo 4

1. Tutti gli animali destinati agli scambi intra-comunitari devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro spediteur prima del giorno del carico:

a) da almeno 6 mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione,

b) da almeno 3 mesi, se si tratta di animali da macello.

Qualora tali animali siano di età inferiore a 6 o rispettivamente 3 mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro spediteur dalla nascita.

2. In tutti i casi previsti dal paragrafo 1 occorre apportare le indicazioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'Allegato F (modelli da I a IV).

Articolo 5

Qualora i vaccini previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, lettera a), non siano fabbricati in uno Stato membro, devono essere acquistati in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui nuovi dati scientifici o la mancanza di vaccini considerati fino a quel momento adeguati rendano necessario un acquisto all'esterno della Comunità Economica Europea. Qualora si manifestino tipi di virus aftoso diversi dai tipi A, O e C e loro varianti, contro i quali i vaccini attualmente utilizzati non proteggono o assicurano solo una protezione insufficiente, ogni Stato membro può adottare d'urgenza le misure necessarie all'adeguamento delle formule dei vaccini e alla utilizzazione di questi ultimi. Esso ne informa al tempo stesso gli altri Stati membri e la Commissione. La Commissione può fare il necessario affinché siano iniziate consultazioni relative alle misure adottate ed eventualmente a quelle da adottare.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei posti di frontiera che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali delle specie bovina e suina nel suo territorio.

Sempreché le disposizioni di polizia sanitaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera deve tener conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.

2. Ogni paese destinatario può esigere che lo spediteur o il suo mandatario gli comunichi in anticipo l'entrata nel suo territorio di una spedizione di animali delle specie bovina e suina, la specie, la natura, il numero degli animali, il posto di frontiera nonché il momento di arrivo prevedibile. Tuttavia, esso non può esigere che tale comunicazione gli pervenga prima delle 48 ore precedenti all'entrata della spedizione nel suo territorio.

3. Ogni paese destinatario può vietare l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina o suina quando sia stato constatato a seguito di esame effettuato al posto di frontiera da un veterinario ufficiale:

a) che tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti, o contaminati, da malattia soggetta a denuncia obbligatoria,

b) che non sono state osservate, per tali animali, le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Il paese destinatario può adottare le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi di animali sospetti di essere affetti, o contaminati, da una malattia soggetta a denuncia obbligatoria o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia.

Le decisioni prese in virtù della prima o della seconda frase devono autorizzare la rispedizione a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

4. Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 3, lettera a), e il paese speditore od eventualmente il paese di transito entro 8 ore non autorizzi la rispedizione, l'autorità competente del paese destinatario può ordinare la macellazione o l'abbattimento di detti animali.

5. Gli animali da macello devono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, dopo il loro arrivo al macello. Gli animali da macello che, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, sono stati condotti su un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al più tardi entro 72 ore dopo il loro arrivo sul mercato.

L'autorità competente del paese destinatario può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello al quale gli animali devono essere avviati.

6. Qualora le condizioni che avrebbero giustificato l'applicazione del paragrafo 3, prima frase, si manifestino dopo l'introduzione nel territorio del paese destinatario di animali da allevamento o da produzione, l'autorità centrale competente del paese speditore deve, a richiesta dell'autorità centrale competente del paese destinatario, provvedere affinché vengano effettuate le indagini necessarie e comunicargliene il risultato senza indugio.

7. Le decisioni dell'autorità competente prese in virtù dei paragrafi da 3 a 5, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali vie. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità centrale competente del paese speditore.

Articolo 7

1. I paesi destinatari possono concedere a uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio:

A. *i bovini di allevamento, da produzione o da macello:*

a) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a) non hanno subito una vaccinazione antiaftosa, se non sono stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel paese speditore e nei paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data di carico;

b) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a) hanno subito un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore e accettato dall'autorità competente del paese destinatario;

B. *i bovini da allevamento o da produzione* che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

C. *i bovini da macello:*

a) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), hanno presentato una reazione positiva all'intradermotubercolizzazione;

b) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), hanno presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 o più Unità Internazionali agglutinanti per millilitro.

2. Qualora un paese destinatario conceda un'autorizzazione generale conformemente al paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Qualora un paese destinatario conceda una delle autorizzazioni previste dal paragrafo 1, occorre, in caso di transito, ottenere un'autorizzazione corrispondente dai paesi di transito interessati.

4. I paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'Allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal paragrafo 1.

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri relative

a) agli animali delle specie bovina e suina a cui sono stati somministrati antibiotici estrogeni o sostanze tireostatiche;

b) alla prevenzione della trichinosi, purché tali disposizioni non siano applicate in modo discriminatorio, con particolare riguardo all'applicazione di una ricerca sistematica tendente ad accertare la trichinosi negli Stati membri speditori.

Articolo 9

1. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di bovini o suini provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) qualora un morbo epizootico assuma carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini dall'intero territorio dell'altro Stato.

2. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 1 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.

3. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 1 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazioni.

Articolo 10

1. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti previste nella presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui animali delle specie bovina e suina sono stati oggetto delle misure previste dall'articolo 6, paragrafo 3, il diritto di ottenere prima dell'adozione di altre misure da parte dell'autorità competente, salvo la macellazione o l'abbattimento degli animali nei casi in cui ciò sia indispensabile per ragioni di polizia sanitaria, il parere di un esperto veterinario allo scopo di determinare se erano osservate le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quella del paese speditore o del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nella elaborazione di detti pareri.

Articolo 11

Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per gli animali delle specie bovina e suina importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro dodici mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. HEGER

ALLEGATO A

I. Bovini e allevamenti bovini indenni da tubercolosi

1. È considerato indenne da tubercolosi un bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi, né reazione all'intradermotubercolinizzazione praticata, secondo le disposizioni dell'Allegato B, non oltre 30 giorni prima del carico, né reazione aspecifica, e che appartenga ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi del numero 2.
2. È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:
 - a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
 - b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'Allegato B, la prima delle quali è stata effettuata 6 mesi dopo il termine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda 6 mesi dopo la prima, e le successive ad un anno d'intervallo, a due anni per gli Stati membri nei quali tutti gli allevamenti bovini sono sotto controllo veterinario ufficiale e non presentano un tasso d'infezione tubercolare superiore all'1 %;
 - c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'Allegato B, 21 a), e che proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi.

II. Animali delle specie bovina e suina e allevamenti bovini e suini indenni da brucellosi

A. Bovini e allevamenti bovini

1. È da considerare indenne da brucellosi un bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di questa malattia e che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali (U.I.) agglutinanti per millilitro, alla sier-agglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'Allegato C, non oltre 30 giorni prima del carico, e che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi del n. 2. Inoltre, quando si tratta di un toro, lo sperma non può contenere agglutinine brucellari.

2. È da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:
- a) non vi sono animali della specie bovina che siano stati vaccinati contro la brucellosi con vaccino vivo;
 - b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno 6 mesi;
 - c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi
 - aa) hanno presentato, in occasione di due siero-agglutinazioni praticate ufficialmente a 6 mesi d'intervallo, e secondo le disposizioni dell'Allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro; la prima siero-agglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (ring-test) effettuate a 3 mesi d'intervallo, a condizione però che la seconda siero-agglutinazione sia effettuata almeno 6 settimane dopo la terza prova dell'anello;
 - bb) sono controllati annualmente per determinare l'assenza di brucellosi con tre prove dell'anello effettuate ad almeno 3 mesi d'intervallo o con due prove dell'anello e una siero-agglutinazione effettuate ad almeno 3 mesi d'intervallo; quando non è possibile l'applicazione della prova dell'anello si procederà annualmente a due siero-agglutinazioni a 6 mesi d'intervallo; negli Stati membri nei quali tutti gli allevamenti bovini sono sotto controllo veterinario ufficiale e non presentano un tasso di infezione brucellare superiore all'1%, basterà procedere annualmente a due prove dell'anello che devono essere sostituite, se non sono realizzabili, da una siero-agglutinazione.
 - d) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che esso ha presentato, alla siero-agglutinazione effettuata almeno 30 giorni prima dell'introduzione nell'allevamento, un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, e inoltre che proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi.
3. È da considerare indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:
- a) in deroga al n. 2, lettera a), i bovini tra 5 e 8 mesi sono vaccinati, tuttavia esclusivamente col vaccino vivo Buck 19;
 - b) tutti i bovini rispondono alle condizioni previste dal n. 2, lettere b) c) e d); tuttavia i bovini di età inferiore a 30 mesi possono presentare un tasso brucellare di 30 U.I. agglutinanti per millilitro o più, ma inferiore a 80 U.I. agglutinanti per millilitro e la deviazione del complemento negativa.

B. Suini e allevamenti suini

1. È considerato indenne da brucellosi un suino esente da manifestazioni cliniche di tale malattia che, alla siero-agglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'Allegato C, non oltre 30 giorni prima del carico, presenta un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, nonché una deviazione del complemento negativa e che appartiene inoltre ad un allevamento indenne da brucellosi ai sensi del n. 2. La siero-agglutinazione è praticata solo per i suini di peso superiore a 25 chilogrammi.
2. È considerato indenne da brucellosi un allevamento suino:
 - a) in cui non sono stati costatati ufficialmente, da almeno un anno, né casi di brucellosi suina, né sintomi che giustifichino il sospetto della malattia. Se tali sintomi sono osservati, il carattere non brucellare degli stessi deve essere accertato con esami clinici e batteriologici, nonché eventualmente serologici, praticati sotto controllo ufficiale.

- b) che si trova al centro di una zona di un diametro di 20 km in cui, da almeno un anno, non è stato ufficialmente accertato alcun caso di brucellosi suina;
- c) in cui i bovini che si trovano contemporaneamente nella azienda siano ufficialmente indenni da brucellosi.

ALLEGATO B

Norme per la fabbricazione e l'utilizzazione delle tubercoline

1. Le tubercolinizzazioni controllate ufficialmente devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo.
2. Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciata dallo «Staatens SerumInstitut» a Copenaghen.
Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal «Centraal Diergeneeskundig Instituut», Afdeling Rotterdam.
3. Per il controllo delle tubercoline cosiddette «sintetiche» si dovrà usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale della vecchia tubercolina, rilasciato dallo «Staatens SerumInstitut» a Copenaghen.
Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal «Paul-Ehrlich-Institut» a Francoforte sul Meno.
4. Le tubercoline devono essere preparate con uno dei ceppi di BK del tipo *bovino* indicati qui di seguito:
 - a) An₅
 - b) Vallée
 - c) Behring.
5. Il pH delle tubercoline deve essere compreso tra 6,5 e 7.
6. Come agente di conservazione nelle tubercoline si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 %.
7. I limiti di utilizzazione sono i seguenti, purché le tubercoline vengano conservate a temperatura di circa + 4° C:
 - a) — Tubercolina PPD liquida: 6 mesi,
— Tubercolina PPD liofilizzata: 5 anni;
 - b) — Tubercoline cosiddette sintetiche non diluite: 5 anni,
diluite: 2 anni.
8. Devono essere incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline nei rispettivi paesi i seguenti Istituti statali:
 - a) Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles,
 - b) Francia: Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort,
 - c) Germania: Paul-Ehrlich-Institut, Francoforte sul Meno,
 - d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore,

- e) Italia: Istituto Superiore di Sanità, Roma,
- f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundige Instituut, Afdeling Rotterdam.
9. Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulle tubercoline pronte per l'uso e messe in fiale, o sulla quantità totale di un carico di tubercoline prima del condizionamento, purché il successivo inzialamento avvenga in presenza di un rappresentante dell'autorità competente.
10. Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico quando si tratta della tubercolina PPD.
11. Le tubercoline devono essere sterili.
12. Un controllo d'innocuità della tubercolina relativo alla non tossicità e alla mancanza di proprietà irritanti deve essere effettuato nel modo seguente:
- a) Non tossicità: le prove devono essere fatte su topini e cavie.
- Topini: Iniezioni di 0,5 ml di tubercolina sotto la pelle di due topini di 16 — 20 gr. Se entro due ore non esistono segni netti d'intossicazione, si può ammettere che il prodotto non contiene troppo acido fenico.
- Cavie: Le cavie devono avere un peso compreso tra 350 e 500 gr. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 1 ml per 100 gr di peso vivo. Per quanto riguarda la tecnica da impiegare in tal caso, bisogna procedere secondo uno dei due metodi seguenti:
- aa) La tubercolina è iniettata sotto la pelle del ventre di due cavie. Essa può essere considerata conforme se le cavie sottoposte a questo trattamento accusano per al massimo due giorni una forte infiltrazione la quale, senza presentare necrosi, si riassorbe a partire dal terzo giorno e non è più percettibile dopo 6 giorni. Qualora vi sia necrosi della pelle del ventre o se l'infiltrazione non sparisce in 6 giorni, la tubercolina deve essere rifiutata.
- bb) La dose di tubercolina viene iniettata per via intraperitoneale a due cavie. Gli animali sono osservati per 6 settimane durante le quali non devono essere accertati sintomi specifici o perdita di peso. Al termine di 6 settimane gli animali sono uccisi e verrà accertata la mancanza di qualsiasi lesione tubercolare; in particolare, sono praticate sezioni istologiche dalla milza, dal fegato e dai polmoni. Lo stesso vale anche per qualsiasi animale morto prima di questo termine.
- b) Mancanza di proprietà irritanti: si pratica una inoculazione intradermica della pelle del fianco precedentemente depilata di due cavie in ragione di 2500 Unità Internazionali (U.I.) di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Dopo 40 ore non deve manifestarsi alcuna reazione.
13. Le tubercoline devono essere soggette ad un'analisi chimica per l'esatta dosatura del fenolo, e della ricerca dell'eventuale presenza di un altro conservativo.
14. Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata nel modo seguente:
- Tre cavie che non siano state mai sottoposte a prove scientifiche ricevono per tre volte, ogni volta a 5 giorni d'intervallo, una iniezione intradermica di 500 U.I. di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Tali cavie sono sottoposte a prova 15 giorni dopo

con iniezione intradermica della stessa dose di tubercolina. Esse non devono presentare reazione diversa da quella delle cavie dello stesso peso che non siano mai state soggette a prove scientifiche, sottoposte alla prova, ai fini del controllo, con la stessa dose di tubercolina.

15. Un controllo dell'attività deve essere effettuato secondo il metodo fisico-chimico e secondo i metodi biologici.

- a) Metodo fisico-chimico: Questo metodo, valido per la PPD, si basa sulla precipitazione della tubercolo-proteina mediante l'acido tricloroacetico. Il tenore di azoto è determinato da distillazione al Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto totale in PPD è pari a 6,25.
- b) Metodi biologici: Tali metodi sono validi per le tubercoline preparate sinteticamente e per la PPD; essi si basano sul raffronto delle tubercoline da dosare con le tubercoline tipo.

16. Il campione internazionale della vecchia tubercolina contiene 100.000 U.I./ml.

17. Il campione internazionale della PPD è rilasciato allo stato liofilizzato: una U.I. = 0,00002 mgr di tubercolo-proteina. L'ampolla contiene 2 mgr di tubercolo-proteina.

Le tubercoline sottoposte dai fabbricanti al controllo degli Istituti statali, di cui al paragrafo 8, devono avere la stessa attività delle tubercoline-campione, contenere cioè 100.000 U.I./ml.

18. a) Controllo di attività su cavie:

Si devono usare cavie albine il cui peso deve essere compreso tra 400 e 600 gr. Esse devono essere in buona salute e si deve verificare mediante palpazione se, al momento dell'inoculazione della tubercolina, la loro contrazione muscolare è rimasta normale malgrado la precedente sensibilizzazione.

- aa) La sensibilizzazione delle cavie deve essere effettuata mediante iniezione sperimentale: iniezione sotto la pelle della coscia o della nuca di circa 0,5 mgr di bacilli tubercolari vivi, in emulsione fisiologica.

A tale scopo si deve usare il ceppo del tipo bovino fornito, a richiesta, dal Paul-Ehrlich-Institut a Francoforte sul Meno. Bisogna evitare di iniettare una dose troppo forte affinché le cavie mantengano il loro peso fino al momento in cui sono utilizzate.

- bb) Qualunque sia la tecnica di titolazione utilizzata, la valutazione deve essere sempre basata sul raffronto della tubercolina da provare con la tubercolina tipo; il risultato deve essere espresso in Unità Internazionali per ml.

- b) Controllo di attività sui bovini:

Qualora il controllo sia effettuato su bovini, le reazioni ottenute su bovini tubercolosi con la tubercolina da controllare devono essere identiche a quelle che provocano le stesse dosi di tubercolina tipo.

19. La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica o al collo o alla spalla.
20. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 5.000 U.I. di PPD o di tubercolina sintetica.
21. Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto alla 72^a ora e valutato secondo il seguente metodo:
 - a) reazione negativa se si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega della pelle non superiore a 2 mm, senza segni clinici, quali consistenza pastosa, essudazione, necrosi, dolore o reazione infiammatoria dei linfatici della regione e dei gangli;
 - b) reazione positiva, se si osservano segni clinici quali quelli menzionati alla lettera a) o un aumento dello spessore della piega della pelle superiore a 2 mm.

ALLEGATO C

Brucellosi bovina

A. Siero-agglutinazione

1. Il siero agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1.000 Unità Internazionali (U.I.) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino.
2. La fornitura del siero tipo deve essere assicurata dal Bundesgesundheitsamt Berlino.
3. Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in Unità Internazionali per ml (ad esempio: siero X = 80 U.I. per ml).
4. La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire al 50 % o al 75 % di agglutinazione; l'antigeno utilizzato dovrà essere stato titolato nelle identiche condizioni in presenza di siero tipo.
5. L'agglutinabilità dei vari antigeni nei confronti del siero tipo deve essere compresa entro i seguenti limiti:
 - se la lettura è fatta al 50 %: tra 1/600 e 1/1000;
 - se la lettura è fatta al 75 %: tra 1/500 e 1/750.
6. Per la preparazione dell'antigeno destinato alla siero-agglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 e USDA 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente.
7. I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigeno devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S—R); si dovrà impiegare di preferenza l'agar-patata.

8. L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCl 8,5 ‰) fenicato allo 0,5 ‰. Non deve essere usato il formolo.
9. Si devono incaricare del controllo ufficiale degli antigeni i seguenti istituti ufficiali:
 - a) Germania: Bundesgesundheitsamt, Berlino,
 - b) Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles,
 - c) Francia: Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort,
 - d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore,
 - e) Italia: Istituto Superiore di Sanità, Roma,
 - f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam.
10. Gli antigeni possono essere forniti concentrati purché il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sull'etichetta del flacone.
11. Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

B. *Prova dell'anello (ring-test)*

12. Il ring-test deve essere effettuato sul contenuto di ogni bidone di latte dell'azienda.
13. L'antigeno tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto 9, lettere a) e f).
14. L'antigeno può essere colorato solo con l'ematosilina o il tetrazolo; si dovrà dare la preferenza all'ematosilina.
15. La reazione deve essere effettuata in tubi di diametro da 8 a 10 mm.
16. La reazione deve essere effettuata con 1 ml di latte, addizionato da 0,05 ml di uno degli antigeni colorati.
17. La miscela di latte e d'antigeno deve essere tenuta in termostato a 37° C per almeno 45 minuti e per 60 minuti al massimo.
18. La reazione deve essere effettuata verso la 18^a ora successiva alla mungitura e valutata secondo il seguente criterio:
 - a) reazione negativa: latte colorato, crema decolorata;
 - b) reazione positiva: latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata.
19. Non si deve aggiungere formolo al campione. L'unico prodotto la cui aggiunta è autorizzata è il cloruro mercurico in soluzione di 0,2 ‰ e in tal caso la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione di cloruro mercurico deve essere di 10 a 1.

ALLEGATO D

Analisi del latte

1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficiali o ufficialmente autorizzati.
2. I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni:
 - a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70 %;
 - b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata;
 - c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo;
 - d) un campione dev'essere prelevato su ogni quarto mammario; il latte di tali campioni non può essere mescolato;
 - e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml di latte;
 - f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido bórico a llo 0,5 %
 - g) ogni tubo dev'essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni:
 - il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo d'identificazione dell'animale,
 - la designazione del quarto mammario,
 - la data e l'ora del prelevamento;
 - h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni:
 - il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale,
 - il nome e l'indirizzo del proprietario,
 - gli elementi d'identificazione dell'animale,
 - lo stadio di lattazione.
3. L'analisi del latte dev'essere praticata non oltre 30 giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonché un White-Side-Test (WST) o un California-Mastitis-Test (CMT). I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni:
 - a) Se il risultato dell'esame batteriologico è positivo — anche in mancanza di uno stato infiammatorio caratteristico — mentre il risultato del WST (o del CMT) è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno 10 giorni dopo — entro il termine di 30 giorni summenzionato. Questo secondo esame deve stabilire:
 - aa) la scomparsa dei germi patogeni,
 - bb) l'assenza di antibiotici.Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un nuovo CMT) che deve dare risultato negativo.
 - b) Qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo.

4. L'esame batteriologico deve comportare:

- a) l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri;
- b) l'inseminazione del latte in terreno T.K.T. o in terreno di Edwards.

L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogeno e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni. A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione, quali l'uso del terreno di Chapman per l'identificazione dei stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri.

5. L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico.

Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Breed raggiunge 1 milione di leucociti per ml e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5.

ALLEGATO E

Sono soggette a denuncia obbligatoria le malattie seguenti:

a) *Malattie della specie bovina*

- Rabbia
- Tubercolosi
- Brucellosi
- Afta epizootica
- Carbonchio ematico
- Peste bovina
- Pleuropolmonite

b) *Malattie della specie suina*

- Rabbia
- Brucellosi
- Carbonchio ematico
- Afta epizootica
- Peste suina classica e africana
- Paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen)

ALLEGATO F

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO
per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.
Bovini da allevamento o da produzione

N.

Paese speditore

Ministero

Servizio

Provincia

Rif. (facoltativo)

I. *Identificazione dell'animale:*

Razza Sesso Età

Contrassegno auricolare ufficiale

Altri contrassegni o dati segnaletici

II. *Provenienza dell'animale:*

L'animale

— ha soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore ⁽¹⁾— di età inferiore a 6 mesi, ha soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita ⁽¹⁾.III. *Destinazione dell'animale:*L'animale sarà spedito da
(luogo di spedizione)a
(paese e luogo di destinazione)a mezzo di: ferrovia ⁽²⁾ — autocarro ⁽²⁾ — aereo ⁽²⁾ — nave ⁽¹⁾

Nome ed indirizzo dello speditore

Nome ed indirizzo del suo eventuale mandatario

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

Nome ed indirizzo del primo destinatario

IV. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale ⁽³⁾, certifica che l'animale sopra indicato risponde alle seguenti condizioni:

- a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo clinico di malattia;
- b) — è stato vaccinato entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi ⁽⁴⁾ contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato ⁽¹⁾,
— nel termine prescritto di 10 giorni ⁽⁴⁾ è stato trattato con siero anti-aftoso ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore ed ufficialmente accettato nel paese destinatario ⁽¹⁾;
- c) proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; il risultato della intradermotubercolizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ⁽⁴⁾ è stato negativo;
- d) proviene da un allevamento bovino

— ufficialmente indenne da brucellosi ⁽¹⁾
— indenne da brucellosi ⁽¹⁾

La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ⁽⁴⁾ ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro;

- e) non presenta alcun sintomo clinico di mastite e l'analisi — seconda analisi ⁽¹⁾ — del latte, praticata nel termine prescritto di 30 giorni ⁽⁴⁾, non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, inoltre, nel caso di un secondo esame, la presenza di antibiotici ⁽¹⁾;
- f) negli ultimi 30 giorni ⁽⁴⁾ ha soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata costatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.
L'azienda è inoltre situata al centro di zona indenne da epizootia e, secondo costatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi ⁽⁴⁾, da afta epizootica e da brucellosi bovina;

- g) esso è stato acquistato:
 - presso un'azienda ⁽¹⁾
 - su un mercato di animali d'allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro ⁽¹⁾;

- h) è stato trasportato direttamente

passando — senza passare ⁽¹⁾ — per un luogo di raccolta

- dall'azienda ⁽¹⁾
- dall'azienda al mercato e da questo ⁽¹⁾

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina o suina

rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

V. L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

— il punto IV, lettera b), secondo termine dell'alternativa ⁽¹⁾,

— il punto IV, lettera d), secondo termine dell'alternativa ⁽¹⁾

è stato dato dal

— paese destinatario ⁽¹⁾

— paese destinatario e da quello (quelli) di transito ⁽¹⁾.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Timbro:

Fatto a il alle ore
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale ⁽³⁾

⁽¹⁾ Cancellare l'indicazione inutile.

⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero del volo.

⁽³⁾ In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur Vétérinaire»; in Francia: «Directeur départemental des Services Vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur Vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktsinspecteur».

⁽⁴⁾ Il termine è riferito al giorno del carico.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾
per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.
Bovini da macello ⁽²⁾

N.

Paese speditore

Ministero

Servizio

Provincia

Rif. (facoltativo)

Numero
d'ordine
secondo
il punto II

- b) — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 12 mesi ⁽⁷⁾ contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato,
- nel termine prescritto di 10 giorni ⁽⁷⁾ sono stati trattati con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore e accettato ufficialmente nel paese destinatario ⁽⁸⁾,
- non sono stati né vaccinati né trattati con siero ⁽⁸⁾;
- c) — provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ⁽⁸⁾;
- non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni ⁽⁷⁾
- è risultata $\frac{\text{— negativa}}{\text{— positiva}}$ ⁽⁸⁾;
- d) — provengono da un allevamento bovino
- ufficialmente indenne da brucellosi ⁽⁸⁾
- indenne da brucellosi ⁽⁸⁾
- non provengono
- né da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento indenne da brucellosi; la siero-agglutinazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni ⁽⁷⁾, ha rivelato un tasso brucellare
- inferiore a 30 U.I./ml ⁽⁸⁾
- pari o superiore a 30 U.I./ml ⁽⁸⁾;
- e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;
- f) provengono da un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata costatata ufficialmente, negli ultimi 30 giorni ⁽⁷⁾, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;
- L'azienda è situata al centro di zona indenne da epizoozia; inoltre, né l'afta epizootica né la brucellosi bovina sono state ufficialmente costatate in detta azienda negli ultimi 3 mesi ⁽⁷⁾;
- g) sono stati acquistati
- presso un'azienda ⁽⁸⁾
- su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro ⁽⁸⁾;

Numero
d'ordine
secondo
il punto II

h) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare ⁽³⁾ — per un luogo di raccolta

— dall'azienda ⁽³⁾

— dall'azienda al mercato e da questo ⁽³⁾

sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizootia.

VI. ⁽⁶⁾ L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

— il punto V, lettera b), secondo e terzo trattino ⁽³⁾

— il punto V, lettera c) (reazione positiva) ⁽³⁾

— il punto V, lettera d) (tasso brucellare pari o superiore a 30 U.I./ml) ⁽³⁾

è stato dato dal

— paese destinatario ⁽³⁾

— paese destinatario e da quello (quelli) di transito ⁽³⁾.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a il alle ore.....
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale ⁽⁵⁾

Timbro:

⁽¹⁾ Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciascun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

⁽²⁾ Bovini da macello: i bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

⁽³⁾ Cancellare l'indicazione inutile.

⁽⁴⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

⁽⁵⁾ In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur vétérinaire»; in Francia: «Directeur départemental des Services vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktspecteur».

⁽⁶⁾ Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lettere b), c) e d) e del punto VI del presente certificato.

⁽⁷⁾ Il termine si riferisce al giorno del carico.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO
per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.
Suini da allevamento o da produzione

N.

Paese speditore

Ministero

Servizio

Provincia

Rif. (facoltativo)

I. *Identificazione dell'animale:*

Razza Sesso Età

Contrassegno auricolare ufficiale

Altri contrassegni o dati segnaletici

II. *Provenienza dell'animale:*

L'animale

— ha soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore ⁽¹⁾— di età inferiore a 6 mesi, ha soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita ⁽¹⁾.III. *Destinazione dell'animale:*

L'animale sarà spedito da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia ⁽²⁾ — autocarro ⁽²⁾ — aereo ⁽²⁾ — nave ⁽¹⁾

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

Nome e indirizzo del primo destinatario

IV. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale ⁽³⁾, certifica che l'animale suindicato risponde alle seguenti condizioni:

- a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo clinico di malattia,
- b) proviene da un allevamento suino indenne da brucellosi e
— la siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ⁽⁴⁾ ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I./ml ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾,
- c) negli ultimi 30 giorni ⁽⁴⁾ ha soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale, durante detto periodo, non è stata costatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di zona esente da epizoozia e, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi ⁽⁴⁾, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen),

- d) è stato acquistato:
— presso un'azienda ⁽¹⁾
— su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro ⁽¹⁾,
- e) è stato trasportato direttamente
passando — senza passare ⁽¹⁾ — per un luogo di raccolta
— dall'azienda ⁽¹⁾
— dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽¹⁾

sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

V. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a il alle ore
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale ⁽³⁾

Timbro:

⁽¹⁾ Cancellare l'indicazione inutile.

⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

⁽³⁾ In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur Vétérinaire»; in Francia: «Directeur départemental des Services vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur Vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktsinspecteur».

⁽⁴⁾ Il termine si riferisce al giorno del carico.

⁽⁵⁾ La siero-agglutinazione è praticata soltanto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

IV. *Destinazione degli animali:*

Gli animali saranno spediti da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia ⁽⁴⁾ — autocarro ⁽⁴⁾ — aereo ⁽⁴⁾ — nave ⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

Nome e indirizzo del destinatario

V. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale ⁽⁵⁾, certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) sono stati acquistati

— in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata costatata ufficialmente, durante almeno 30 giorni ⁽⁶⁾, alcuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di zona indenne da epizootia, e secondo costatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi ⁽⁶⁾, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini ⁽³⁾.

— su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro ⁽³⁾;

d) sono stati trasportati direttamente

passando — senza passare ⁽³⁾ — per un luogo di raccolta

— dall'azienda ⁽³⁾

— dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽³⁾

al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina o suina rispondenti alle con-

dizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a il alle ore
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale ⁽⁵⁾

Timbro:

⁽¹⁾ Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso spedite ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciascun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

⁽²⁾ *Suini da macello*: suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

⁽³⁾ Cancellare l'indicazione inutile.

⁽⁴⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

⁽⁵⁾ In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur Vétérinaire»; in Francia: «Directeur Départemental des Services Vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur Vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktspecteur».

⁽⁶⁾ Il termine si riferisce al giorno del carico.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle
specie bovina e suina

A. RICHIESTA DI PARERE

Durante l'89^a sessione del 13 dicembre 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione concernente taluni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

La richiesta di parere, relativa a detto testo riprodotto qui appresso, è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 21 dicembre 1962.

**Proposta di direttiva del Consiglio
relativa ad alcuni problemi di polizia sanitaria
in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina è applicato a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale regolamento riguarda altresì gli scambi di animali vivi;

Considerando che un regolamento analogo relativo pure agli animali vivi dovrà essere applicato a decorrere dal 1° novembre 1962 per la carne bovina;

Considerando che i regolamenti summenzionati sostituiscono alle molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera un sistema uniforme, destinato a facilitare gli scambi intracomunitari, e che si dovranno gradualmente abolire nel corso del periodo transitorio le misure previste nell'ambito di tale sistema;

Considerando che il regime instaurato dai regolamenti summenzionati non produrrà gli effetti previsti fintantoché gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina saranno frenati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni di polizia sanitaria;

Considerando che è necessario adottare delle misure nell'ambito della politica agraria comune e parallelamente ai regolamenti già adottati per quanto riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, allo scopo di eliminare tali disparità; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

Considerando che gli Stati membri hanno il diritto, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, ma che tale diritto non estingue tuttavia l'obbligo

ad essi incombente di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti o restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione e il funzionamento della politica agraria comune;

Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese di provenienza l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto osservino alcune condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscono una fonte di propagazione di malattie contagiose;

Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie relative alla osservanza di tali condizioni, è opportuno prevedere il rilascio di un certificato di sanità da parte di un veterinario ufficiale, che tale certificato accompagni i trasporti degli animali e li scorti fino al momento dell'arrivo nel paese destinatario;

Considerando che gli Stati membri devono avere il diritto di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti da malattia contagiosa o siano sospetti di essere affetti da tale malattia oppure, anche senza esserne affetti, possano propagare tali malattie, nonché nel caso in cui tali animali non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

Considerando che non è giustificato con entiere agli Stati membri di vietare l'introduzione di bovini e suini nel proprio territorio per motivi diversi dai motivi di polizia sanitaria e che, di conseguenza, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria e a richiesta dello spediteo o del suo incaricato, occorre consentirgli di rispedire gli animali nel paese di provenienza;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto, è necessario che tali motivi siano portati a conoscenza dello spediteo o del suo incaricato, nonché dell'autorità competente del paese di provenienza;

Considerando che, per fornire allo spediteo un mezzo probatorio supplementare, nei casi in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, è opportuno dargli la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario neutrale;

Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi, per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva,

senza provocare rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati destinatari e i paesi di transito possano concedere deroghe generali o speciali;

Considerando che in alcuni settori nei quali si pongono problemi particolari, il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri può essere attuato solo dopo uno studio più approfondito;

Considerando che occorre prevedere una procedura di revisione per gli allegati da B a D, dato che le norme ivi menzionate sono soggette ad evoluzione; che è indicato affidare tale revisione alla Commissione, a causa del carattere tecnico di tali norme; che occorre però lasciare alla competenza del Consiglio le eventuali modifiche all'allegato A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli scambi intra-comunitari degli animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina.

Articolo 2

Nella presente direttiva s'intende per:

a) *azienda*: complesso agricolo o stalla di commercianti ufficialmente controllata, situati nel territorio di uno Stato membro e in cui si trovano o sono allevati in modo abituale animali da allevamento, da produzione e da macello;

b) *animali da macello*: animali delle specie bovina e suina destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello per esservi macellati entro il più breve termine di tempo;

c) *animali da allevamento o da produzione*: animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera d), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro.

d) *animale della specie bovina indenne da tubercolosi*: animale della specie bovina che osserva le condizioni indicate nell'allegato A, punto I, 1;

e) *bovini ufficialmente indenni da tubercolosi*: bovini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto I, 2;

f) *animale della specie bovina indenne da brucellosi*: animale della specie bovina che osserva le condizioni indicate nell'allegato A, 1;

g) *bovini ufficialmente indenni da brucellosi*: bovini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, A, 2;

h) *bovini indenni da brucellosi*: bovini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, A, 3;

i) *animale della specie suina indenne da brucellosi*: animale della specie suina che osserva le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, B, 1;

k) *suini indenni da brucellosi*: suini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, B, 2;

l) *zona indenne da epizootia*: zona di un diametro di 20 km entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si sono avuti da almeno 30 giorni prima del carico, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1:

— per gli animali delle specie bovina e suina: casi di febbre aftosa;

— unicamente per gli animali della specie suina, inoltre: nessun caso di peste suina o di paralisi suina contagiosa;

m) *veterinario ufficiale*: veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

n) *paese di provenienza*: lo Stato membro dal quale gli animali della specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

o) *paese destinatario*: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro;

p) *paese di transito*: lo Stato membro attraversato da animali delle specie bovina e suina trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro vigila affinché vengano spediti dal proprio territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente animali delle specie bovina e suina che osservano le condizioni generali stabilite nel paragrafo 2, nonché le condizioni speciali stabilite nei paragrafi da 3 a 7 per alcune categorie di animali delle specie bovina e suina.

2. Gli animali delle specie bovina e suina, indicati nella presente direttiva, devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) esser stati acquistati in un'azienda;

c) avervi dimorato negli ultimi 30 giorni prima del carico; l'azienda deve ufficialmente osservare le seguenti condizioni:

— trovarsi nel centro di una zona indenne da epizoozia;

— essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da febbre aftosa e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina e inoltre, per gli animali della specie suina, da brucellosi suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini;

— essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a dichiarazione obbligatoria nel paese di provenienza;

d) essere identificati mediante un bollo auricolare ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da una marcatura durevole che ne consenta l'identificazione;

e) essere condotti direttamente dall'azienda verso l'esatto luogo di carico

— senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina o suina che osservano le condizioni previste per gli scambi intracomunitari;

— separati secondo le categorie seguenti: animali da allevamento o da produzione, da un lato, animali da macello dall'altro;

— mediante mezzi di trasporto e d'attacco precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese di provenienza;

f) essere caricati verso il paese destinatario conformemente alle disposizioni della lettera e), in un esatto luogo situato nel centro di una zona indenne da epizoozia;

g) essere condotti direttamente dopo il carico entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del paese di provenienza;

h) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da certificato sanitario conforme all'allegato E (modelli da I a IV), compilato il giorno del carico, almeno nella lingua del paese destinatario e a decorrere da questo giorno per 10 giorni.

3. I bovini da allevamento o da produzione, in particolare, devono:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus non attivi, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese di provenienza;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e B;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml, al momento della siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C;

d) quando si tratta di mucche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato D, non deve aver rivelato né indici di evidente stato infiammatorio, né germi specificamente patogeni.

4. I suini da allevamento o da produzione, in particolare, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e soprattutto aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml, al momento di una siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C; la siero-agglutinazione è praticata solo per i suini il cui peso supera i 25 chilogrammi.

5. Gli animali da macello, in particolare, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di sradicamento delle malattie contagiose applicate da uno Stato membro.

6. I bovini da macello, purché abbiano più di 4 mesi, in particolare, devono:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus non attivi, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese di provenienza;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e B;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato, al momento di una siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C, un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml.

7. Devono altresì essere ammessi per gli scambi intracomunitari: animali da allevamento o da produzione o animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro, purché tale mercato sia conforme alle seguenti condizioni:

- essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale,
- trovarsi nel centro di una zona indenne da epizootia e trovarsi in una località in cui lo stesso giorno non si è tenuto un altro mercato di bestiame,
- dopo la disinfezione, servire o solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello, che osservino le condizioni degli scambi intracomunitari, previste nei paragrafi da 2 a 6, salvo per il paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 4 nella misura in cui tali condizioni siano applicabili alla specie animale considerata; tali animali devono in particolare essere avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera e).

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere e) e g), e spediti verso il paese destinatario.

8. L'autorità centrale competente del paese di provenienza determina i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione o di animali da macello previsti nel paragrafo 7. Essa comunica tali autorizzazioni e la denominazione di detti mercati alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.

9. L'autorità centrale competente del paese di provenienza determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale dei mercati, di cui al paragrafo 7.

10. Nel caso previsto nel paragrafo 7, occorre apportare le menzioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato E (modelli da I a IV).

11. L'autorità centrale competente del paese di provenienza determina le modalità secondo cui deve essere effettuato il controllo ufficiale delle stalle del commerciante.

12. Qualora l'azienda o la zona fossero colpite da misure ufficiali di divieto adottate in seguito al manifestarsi di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati nel paragrafo 2, lettera c), linee da uno a tre, e nell'articolo 2, paragrafo 1, hanno effetto a decorrere dalla data in cui sono state ufficialmente abrogate tali misure di divieto.

Articolo 4

1. Fino all'entrata in vigore di successive disposizioni della Comunità Economica Europea, tutti gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono aver dimorato nel territorio di uno Stato membro prima dell'inizio del periodo di 30 giorni, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

— da almeno 6 mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione,

— da almeno 3 mesi, se si tratta di animali da macello.

Qualora tali animali siano di età inferiore a 6 o 3 mesi, essi devono aver dimorato nel territorio di uno Stato membro dalla nascita.

2. In tutti i casi previsti nel paragrafo 1, occorre apportare le indicazioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato E (modelli da I a IV).

Articolo 5

I vaccini necessari per la vaccinazione, prevista all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, lettera a), devono essere acquistati in un altro Stato membro, qualora tali vaccini non siano fabbricati nello Stato membro stesso, salvo nel caso in cui nuovi dati scientifici o la mancanza dei vaccini considerati fino a quel momento adeguati rendono necessario l'acquisto all'esterno della Comunità Economica Europea. Qualora si manifestino dei tipi o sotto-tipi di virus aftoso diversi dai tipi A, O e C, contro i quali i vaccini utilizzati attualmente non proteggono o garantiscono solo una protezione insufficiente, ogni Stato membro può adottare d'urgenza le misure necessarie per adeguare le formule dei vaccini e il relativo impiego. Esso ne informa al tempo stesso la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione può prendere le misure necessarie affinché siano iniziate presso la Commissione stessa delle trattative relative alle misure adottate ed eventualmente a quelle da adottare.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei posti di frontiera che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali delle specie bovina e suina nel loro territorio.

2. Ogni paese destinatario può esigere che lo speditore o il suo incaricato facciano conoscere all'autorità competente di detto paese, entro dati termini, l'arrivo di una spedizione di animali delle specie bovina e suina e, in particolare, il volume di detta spedizione, il punto di passaggio di frontiera, nonché la data prevista per l'arrivo.

3. Ogni paese destinatario può vietare l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina o suina quando:

a) tali animali sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria nel paese destinatario, oppure — senza essere affetti essi stessi — sono sospetti di essere un pericolo di propagazione di tali malattie ad altri animali, oppure

b) non sono state osservate per tali animali le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Le decisioni prese conformemente alla prima frase devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo incaricato, la risedizione nel paese di provenienza, purché non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria.

4. Nel caso in cui si tratti di spedizione di animali da macello, l'autorità competente del paese destinatario può determinare, per motivi di polizia sanitaria, il macello verso il quale deve essere condotta tale spedizione e il termine entro il quale devono essere macellati gli animali.

5. Qualora dei motivi che abbiano giustificato una misura quale è stata prevista nel paragrafo 3, prima frase, si manifestino dopo l'introduzione nel territorio del paese destinatario di animali destinati all'allevamento o alla produzione, l'autorità centrale competente del paese di provenienza deve iniziare, a richiesta dell'autorità centrale competente del paese destinatario, le indagini necessarie e comunicargliene immediatamente il risultato.

6. Le decisioni dell'autorità competente, prese in virtù dei paragrafi 3 e 4, con le relative indicazioni dei motivi, devono essere comunicate allo speditore o al suo incaricato. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente per iscritto, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente nonché delle forme e dei termini per utilizzarle. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità centrale competente del paese di provenienza.

Articolo 7

1. I paesi destinatari possono concedere autorizzazioni generali o limitate a casi determinati a uno o più paesi speditori, secondo le quali:

a) la vaccinazione antiaftosa

— in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), non è obbligatoria per i bovini da macello, se non sono stati ufficialmente accertati casi di febbre aftosa nel paese di provenienza e nei paesi di transito interessati da almeno 6 mesi a decorrere dalla data del carico;

— in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 6, lettera a), può essere sostituita per i bovini da allevamento, da produzione e da macello da

un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con un siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese di provenienza e accettato dall'autorità competente del paese destinatario;

b) in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), dei bovini da allevamento e da produzione provengono da un bestiame bovino indenne da brucellosi;

c) in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), dei bovini da macello hanno avuto una reazione positiva all'intradermotubercolizzazione;

d) in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), dei bovini da macello hanno presentato al momento della siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 unità internazionali agglutinanti per ml o più.

2. Qualora un paese destinatario conceda un'autorizzazione generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Nei casi in cui un paese destinatario conceda una delle autorizzazioni previste nel paragrafo 1, è opportuno, in caso di transito, ottenere un'autorizzazione corrispondente dei paesi di transito interessati.

4. I paesi di provenienza prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato E (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste nel paragrafo 1.

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri relative agli animali delle specie bovina e suina a cui sono stati somministrati antibiotici, estrogeni, o « tenderizers ».

Articolo 9

1. La presente direttiva non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri previste nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano affinché lo speditore i cui animali della specie bovina e suina sono stati oggetto delle misure stabilite nell'articolo 6, paragrafo 3, sia in diritto, prima dell'adozione di altre misure da

parte dell'autorità competente, di ottenere il parere di un esperto veterinario allo scopo di determinare se erano osservate le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno Stato membro; egli può tuttavia non avere né la cittadinanza del paese di provenienza né quella del paese destinatario. La Commissione compila, su proposta degli Stati membri, un elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati dell'elaborazione di tali pareri e determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione del parere.

Articolo 10

Prevvia consultazione degli Stati membri, la Com-

missione può modificare mediante direttiva le disposizioni di cui agli allegati da B a D.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati, entro il termine di un anno dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Durante la 28ª sessione, tenuta a Bruxelles il 24 e 25 aprile 1963, il Comitato economico e sociale ha dato il seguente parere:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « direttiva del Consiglio relativa ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la lettera in data 21 dicembre 1962 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Comitato, in conformità dell'art. 43, § 2 del Trattato di Roma, un parere in merito alla « direttiva del Consiglio relativa ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina »;

Visto il parere della sezione specializzata per l'agricoltura in data 11 aprile 1963, in merito alla summenzionata direttiva;

Visto il rapporto stilato dalla signora Landgrebe-Wolff, relatrice della sezione specializzata per l'agricoltura;

Viste le deliberazioni del C.E.S. nell'ambito della sua XXVIII Sessione plenaria;

Considerato che il Comitato economico e sociale, nel parere emesso il 30 ottobre 1962 (doc. CES 263/62) in ordine alla « direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche », ha già unanimemente richia-

mato l'attenzione sul fatto che « è indispensabile la contemporanea applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria per la carne e il bestiame vivo, armonizzate a livello comunitario », poiché queste « in molti punti formano giuridicamente un tutt'uno con le regolamentazioni sanitarie in materia di scambi intracomunitari di carni fresche »;

Considerato che il « sempre più rapido miglioramento del tenore di vita », previsto dall'articolo 2 del Trattato di Roma, presuppone anche il compimento di seri sforzi intesi alla tutela e al miglioramento della salute della popolazione;

Considerato che il complesso delle varie disposizioni veterinarie deve giovare egualmente alla protezione sanitaria del patrimonio zootecnico e alla fluidità degli scambi commerciali intracomunitari;

Considerato che l'insorgere di una epizootia può seriamente minacciare l'esistenza di molte imprese agricole;

Considerato che la situazione economica dell'agricoltura può dipendere direttamente da quelle che sono le direttive per la profilassi anti-epizootica e dal modo di applicarle ;

Considerato che la direttiva in esame tende al ravvicinamento delle disposizioni nazionali, ravvicinamento che giova in generale al funzionamento del mercato comune e al medesimo tempo, per molteplici riguardi, vale a creare le premesse stesse di un'igiene profilattica rispondente al concetto di un'agricoltura tesa verso il progresso;

Considerato che per l'agricoltura il raggiungimento e la sicurezza di un reddito più elevato dipendono, in modo affatto diretto, dalla stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la profilassi anti-epizootica, in quanto questa influisce favorevolmente sull'incremento della produttività;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito al progetto di direttiva in esame, fatte salve le seguenti osservazioni:

I — Osservazioni generali

Poiché certi germi patogeni dei bovini e dei suini sono trasmissibili all'uomo, la fissazione di rigorose disposizioni igieniche e la scrupolosa applicazione delle stesse rivestono, per la popolazione, importanza vitale.

È ugualmente necessario salvaguardare la capacità produttiva delle imprese agricole e preservare il bestiame — parte essenziale dei loro beni — da tutti i danni che le epizozie comportano.

Il progetto di direttiva in esame, relativo ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, rappresenta un prezioso contributo ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni nazionali sul piano comunitario.

La prevista armonizzazione delle disposizioni di polizia sanitaria nella Comunità non è, da sola, sufficiente. È quindi cosa di vitale importanza attuare al più presto, per l'importazione e l'esportazione di bovini e suini provenienti dai paesi terzi o a tali paesi destinati, disposizioni adeguate e conformi alla direttiva comunitaria.

A questo riguardo, il Consiglio dovrebbe invitare la Commissione ad elaborare quanto prima una direttiva che preveda l'applicazione di opportune disposizioni — dapprima armonizzate ed infine uniformate — ai seguenti prodotti: conserve in generale, conserve di carne, carne trattata e prodotti di ogni genere a base di carne.

Si dovrebbe infine tendere ad attuare, entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, in forma semplice e chiara, un'armonizzazione quanto più ampia possibile di tutte le disposizioni vigenti in materia veterinaria e sanitaria.

Da tali considerazioni emerge la necessità di elaborare una legislazione europea sui prodotti alimentari, egualmente utile nell'interesse del consumatore e del produttore, e ai fini della libera circolazione delle merci. Sia l'obiettivo che la via da seguire per raggiungerlo devono essere stabiliti fin d'ora, con la massima cura e in base a prospettive a lungo termine.

Il Comitato ha constatato con soddisfazione che è già in atto — o lo sarà entro un lasso di tempo ragionevolmente breve — una stretta collaborazione tra i servizi veterinari dei singoli Stati, ciò non soltanto nel quadro della Comunità, ma anche in un più vasto ambito.

Una definizione, sul piano europeo, dei problemi di polizia sanitaria gioverebbe egualmente alla protezione sanitaria della popolazione e alla promozione di un'agricoltura competitiva, ampiamente protetta da qualsiasi minaccia al patrimonio zootecnico e dalle relative ripercussioni.

Si dovrebbe inoltre vigilare acciocché le disposizioni di polizia sanitaria non pregiudichino la sicurezza degli approvvigionamenti dei consumatori e tengano conto sia degli interessi economici, sia della realtà pratica.

La « direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche » e la direttiva in esame, riguardante alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, vanno sempre considerate come parti reciprocamente integranti nel quadro di una regolamentazione globale unitaria. Il Comitato economico e sociale ritiene sia speciale compito della Commissione vigilare affinché non sussistano discriminazioni di sorta tra i due settori del circuito di commercializzazione.

II — Osservazioni particolari

In merito al preambolo in generale

Oltre a quella del Parlamento Europeo, deve essere menzionata la consultazione del Comitato economico e sociale, prevista dall'articolo 43 § 2 del Trattato di Roma.

In merito all'ultimo « considerando » del preambolo

Alla quart'ultima riga, il testo andrebbe completato come segue:

« ...che è indicato affidare tale revisione alla Commissione, *previa consultazione degli Stati membri* ».

Una simile consultazione è del resto già prevista dall'articolo 10 del progetto di direttiva.

In merito all'articolo 1

Il Comitato economico e sociale raccomanda al Consiglio di indurre la Commissione, nel quadro di una dichiarazione di intenzioni, a presentare al più presto delle proposte di regolamentazione sanitaria a livello comunitario, rispettivamente riguardanti:

- a) Le importazioni e le esportazioni di bovini e suini provenienti da paesi terzi o a tali paesi destinati;
- b) Il commercio di animali non appartenenti alle specie bovina o suina (ad esempio: pollame);
- c) Il commercio di carni trattate, conserve di carne di ogni genere e prodotti di ogni genere a base di carne.

In merito all'articolo 2

Punto a)

Il testo in lingua olandese dovrebbe essere adattato alle corrispondenti versioni nelle altre lingue e cominciare quindi come segue:

- « a) *Bedrijf*: Bedrijf van een veehouder of een onder overheidstoezicht staande stal van een veekoopman gelegen op het ... enz. ... » (il resto invariato)

Punto b)

Il Comitato economico e sociale considera valida, per un primo periodo, la definizione di « animale da macello », pur precisando che con il termine « mattatoio » o « macello » si devono intendere anche le dipendenze attigue al mattatoio stesso ove possono essere eventualmente effettuate transazioni che portino il bestiame in tale « mattatoio » o « macello ».

Per una prossima fase, il Comitato ritiene opportuno che tale definizione si estenda all'animale da macello che venga avviato verso un mercato nel paese di destinazione per essere venduto e quindi condotto immediatamente al mattatoio. Tale estensione presuppone tuttavia, come necessaria condizione, l'avvenuta armonizzazione delle disposizioni sanitarie.

Punto m)

Il Comitato economico e sociale suggerisce di procedere ad un esame inteso a stabilire se l'espressione « veterinario ufficiale » si riferisca, in tutti e sei gli Stati membri, a persone di capacità ed esperienza professionale equivalenti. Date le eccezionali responsabilità incombenti a tali persone, sarebbero indubbia-

mente opportune delle indicazioni riguardanti la formazione, l'esperienza e le capacità professionali richieste.

In merito all'articolo 3

Contando di poter confidare maggiormente nell'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva in esame, il C.E.S. ritiene sia opportuno conferire anche alla Commissione, oltre che agli Stati membri, talune competenze in materia di controllo: la Commissione dovrebbe vedersi conferire la facoltà di accertare, segnatamente mediante sondaggi, l'osservanza della direttiva in esame.

Il C.E.S. ritiene che la Commissione, qualora in sede di controllo dovesse rilevare che non siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste ai fini degli scambi intracomunitari, dovrebbe anch'essa potersi subito avvalere delle facoltà conferite agli Stati membri dall'articolo 6, paragrafo 3.

Estendere in tal modo le attribuzioni di un organo comunitario sarebbe un atto pienamente conforme all'ansia di instaurare, sul piano europeo, una legislazione in materia sanitaria e alimentare.

Punto 2 c)

Il C.E.S. approva la proposta della Commissione che prevede un termine unico di trenta giorni per tutti gli animali contemplati dalla direttiva.

Esso invita tuttavia il Consiglio a spronare gli Stati membri a porre, per gli scambi con i paesi terzi, esigenze equivalenti a quelle previste dal capoverso 2 punto c) per gli scambi intracomunitari.

Punto 2 g)

Il C.E.S. propone di sopprimere la parola « direttamente ».

In merito all'articolo 5

Il Comitato propone di sopprimere la prima frase dell'articolo 5, non ritenendo possibile prevedere l'obbligo assoluto di acquistare i vaccini negli Stati membri.

In merito all'articolo 6 — punto 1):

L'elenco dei posti di frontiera, da trasmettersi alla Commissione e agli Stati membri, dovrebbe essere compilato solo dopo consultazione delle organizzazioni professionali interessate.

In merito all'articolo 7

Il C.E.S. si chiede se le facoltà previste da tale articolo non sarebbe più opportuno riconoscerle alla Commissione, anziché ai paesi di destinazione.

Esso ritiene, in particolare, che conferendo alla Commissione le anzidette facoltà si possa, da una parte, fornire una maggior garanzia circa il successo della profilassi anti-epizootica e, dall'altra, prevenire il pericolo di discriminazioni nella concessione della prevista autorizzazione.

Punto 1 a)

A parere del Comitato, per facilitare il controllo sarebbe opportuno sostituire la nozione di « paese di destinazione » con l'altra, più ristretta, di « regione ».

In questo caso sarebbe necessario fissare norme uniformi per la delimitazione delle regioni stesse e per la determinazione dei mezzi di controllo. È probabile che si giunga soltanto ad uno stadio ulteriore a tale divisione in regioni, il cui principio è giudizioso.

In merito all'articolo 8

A parere del Comitato, l'articolo 8 tratta di problemi la cui definizione, a rigore, dovrebbe essere lasciata alle regolamentazioni sanitarie in materia alimentare. Tra le sostanze menzionate, possono essere incluse, in questa direttiva, solo quelle che servano al tempo stesso ad usi terapeutici.

In merito all'articolo 9

È necessario rendere il testo olandese conforme ai corrispondenti testi nelle altre lingue, sostituendo al § 2 (terza riga) le parole « zou zijn » con la parola « is ».

In merito all'Allegato E — Modelli II e IV — Nota 1)

Probabilmente, in pratica, non sempre è possibile rispettare rigorosamente la disposizione secondo la quale « quando il trasporto venga effettuato per nave, per ciascun gruppo di dieci animali deve essere redatto un certificato sanitario ». Anche se, per motivi di sicurezza, non si può derogare al principio secondo il quale ciascun animale deve essere controllato, si può tuttavia sostenere l'opportunità di un adeguamento pratico alle circostanze, se ed in quanto ciò non intralci il rilevamento dei focolari epidemici.

Così deliberato a Bruxelles, addì 24 aprile 1963.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Émile Roche*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari
di carni fresche

(64/433/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3) è già entrato nella sua fase di applicazione e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine;

(1) GU n. 134 del 14. 12. 1962, pag. 2871/62.

(2) Vedi pag. 2028/64 della presente Gazzetta.

(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.